857 26

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO, PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI AI MINORI NON IMPUTABILI, DISCIPLINATI DALL'ART. 26 D.P.R 448/1988.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni f.f. – dott. Giuseppe Pietrapiana e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di TRENTO – dott.ssa Antonella Nazzaro.

PREMESSO CHE:

L'art. 26 D.P.R. 448/88 impone la immediata declaratoria di non imputabilità nei confronti del minore che, al momento del fatto, non abbia compiuto gli anni 14. La declaratoria di non luogo a procedere per difetto d'imputabilità del minore infraquattordicenne costituisce il risvolto processuale della disposizione di cui all'art. 97 c.p. che stabilisce una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere nei confronti di chi, al momento del fatto, non abbia compiuto quattordici anni.

Tale epilogo, deve trovare applicazione *"in ogni stato e grado del procedimento"* e, dunque, anche anteriormente all'esercizio dell'azione penale, in quanto mira a garantire una rapida fuoriuscita del minorenne non imputabile dal circuito penale, in forza dei canoni di minima offensività e destigmatizzazione, che integrano principi cardine dell'intero sistema di giustizia minorile.

Invero, recita l'art. 26 DPR 448/88: *"In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile"*.

I procedimenti penali relativi ai minori non imputabili, disciplinati dall'art. 26 del D.P.R. n. 448/1988, sono devoluti alla cognizione del Giudice per le Indagini Preliminari, tanto è che, lo stesso applicativo SIGMA REGE, in uso ai Tribunali e Procure Minorili consente la trasmissione e la successiva iscrizione dei predetti procedimenti unicamente nel Registro Mod. 55 (Registro del Giudice per le Indagini Preliminari).

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, nei suoi orientamenti più recenti, è incline a ritenere che, nell'ottica di garantire la massima estensione del diritto di difesa, la decisione *ex* art. 26 D.P.R. 448/1988 postula il positivo accertamento della colpevolezza dell'imputato, nonché la puntuale indicazione, nella motivazione

del provvedimento, delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito [Cfr. *ex multis,* Cass., Sez. V, 23 ottobre 2018 (dep. 10 dicembre 2018), n. 55260, Rv. 274605; Cass., Sez. III, 20 settembre 2016 (dep. 27 ottobre 2016), Rv. 267836; Cass., Sez. V, 22 giugno 2011 (dep. 28 settembre 2011), n. 35189, Rv. 251200].

Ciò, in quanto, la formula terminativa di cui all'art. 26 del DPR 448/48 non può essere considerata ampiamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all'art. 129 cpp. Nonostante la *ratio* dell'istituto in esame sia, infatti, essenzialmente ispirata al *favor minoris*, oltre che ad esigenze di economia processuale, il proscioglimento per difetto della capacità di intendere e di volere non è privo di esiti pregiudizievoli per il suo destinatario. Alla sua applicazione consegue, invero, l'iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. f) e 5, comma 4, D.P.R. n. 313/2002 (T.U. Casellario), ove permane sino al compimento della maggiore età, nonché la possibilità di adottare, qualora ne sussistano i requisiti, una misura di sicurezza personale, anche in via provvisoria (artt. 224 c.p. e 37 ss. D.P.R. 448/1988), la cui adozione non può prescindere dalla preventiva verifica in ordine all'attribuibilità del reato contestato al minore non imputabile ed alla sussistenza della pericolosità sociale "qualificata" in capo al medesimo.

Le conseguenze negative che discendono dalla sentenza di cui all'art. 26 D.P.R. 448/1988 impongono altresì, sulla scia dell'orientamento oggi maggioritario, di escludere che la immediata declaratoria di non imputabilità del minore infraquattordicenne possa essere emessa – come pure è stato sostenuto - *de plano* dal Giudice specializzato [Cass., Sez. IV, sent. 30 gennaio 2020 (dep. 7 aprile 2020), n. 11541, Pres. Di Salvo, Rel. Nardin] e fanno emergere, per contro, la necessità che tale esito sia preceduto dalla fissazione di una udienza camerale, diretta a consentire l'effettivo espletamento del contraddittorio e delle garanzie difensive.

La Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato, infatti, un'insanabile frattura tra la tesi minoritaria, per lo più animata dall'intento di favorire l'immediata esclusione del minore dal processo, favorevole a riconoscere la possibilità di una sentenza *de plano*, e i principi di derivazione costituzionale (artt. 3, 10, 24 comma 2, 111 e 112 Cost.) e sovranazionale in tema di diritto al giusto processo e di tutela della vulnerabilità del minore nell'ambito del rito penale. A tal proposito, significativo pare il richiamo all'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché ai recenti approdi della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Panovits v. Cyprus,* 2008), la quale ha ribadito che il modello processuale minorile deve essere configurato *"tenendo conto dell'età, del livello di maturità e del grado di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive dell'accusato, in modo da consentirgli di comprendere e partecipare attivamente al procedimento, esercitando il diritto alla difesa garantito dall'art. 6 CEDU"*. Tali affermazioni rendono necessario assicurare al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, *"la più ampia difesa al fine di scongiurare, consentendogli la partecipazione al processo nel pieno contraddittorio, qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal coinvolgimento in un 'affare penale', ivi compresi – ovviamente – effetti diversi dall'applicazione della sanzione penale"*, quali l'applicazione di una misura di sicurezza o la semplice

annotazione della sentenza di proscioglimento sul certificato del casellario penale, dovendosi pur sempre tenere conto *"della possibile ricaduta del proscioglimento per difetto di imputabilità, accompagnato da dette misure, sul pieno ed incondizionato inserimento sociale del minore nella delicata fase dello sviluppo della personalità"*. In quest'ottica, riveste indiscussa rilevanza il ruolo conferito dall'art. 1 D.P.R. 448/1988 al giudice, cui è demandata la delicata funzione di illustrare al minore il significato delle attività processuali svolte in sua presenza e del contenuto e delle ragioni, anche etico-sociali, dei provvedimenti adottati nei suoi confronti, nonché il principio di adeguatezza, che suggerisce di calibrare ogni decisione sulle specifiche esigenze educative e sulla personalità del minorenne.

PREMESSO ALTRESI' CHE:

Sino ad oggi questi Uffici hanno inteso adottare una soluzione intermedia, fatta propria da parte della dottrina e della giurisprudenza. A fronte del silenzio dell'art. 26 D.P.R. 448/1988 circa le modalità procedimentali con cui si deve pervenire alla peculiare declaratoria del difetto di imputabilità dell'infraquattordicenne, si è ritenuto di ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 27, comma 2, D.P.R. 448/1988, il quale, nell'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in fase di indagini preliminari, prevede che il Giudice debba fissare un'apposita udienza camerale e decidere dopo aver sentito il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché la persona offesa dal reato. Nell'ambito dell'audizione del minore, il Giudice aveva l'occasione di acquisire il consenso dell'imputato alla definizione del procedimento in quella sede.

Tale opzione interpretativa, se da un lato presenta l'inequivoco vantaggio di consentire una più immediata fuoriuscita del minore dal procedimento penale, risultando comunque garantiti, nelle forme del procedimento camerale, il contraddittorio e le garanzie difensive; dall'altro, sconta la perdita della collegialità e della componente onoraria dell'organo giudicante. Essa è, per altro, stata smentita da alcuni recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione: *"In tema di procedimento minorile, integra violazione di legge la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne assunta dal giudice per le indagini preliminari, anziché dal giudice dell'udienza preliminare in composizione collegiale, come previsto dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12."* (Cass. Sez. 3, n. 12003 del 17/01/2023, B., Rv. 284491 - 01).

Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale, nella pronuncia n. 1/2015 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, stabilendo che, qualora l'imputato richieda il giudizio

abbreviato a seguito di un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante deve essere quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. n. 12/1941 e non quella monocratica del giudice per le indagini preliminari, come avviene, invece, nel processo degli adulti (v. art. 458, comma 2, c.p.p.): *"l'interesse del minore nel procedimento penale minorile trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna"*. Nonostante il giudice per le indagini preliminari appartenga alla giurisdizione specializzata minorile, la Consulta ha precisato che i due esperti che affiancano il magistrato nell'udienza preliminare assicurano, per la loro specifica professionalità, "un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore", *nonché "contribuiscono anche all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative"* [Corte cost., 22 gennaio 2015, n. 1].

L'impostazione è stata ribadita anche nella più recente pronuncia, Corte Costituzionale n. 23/2025, che, su ordinanza di rimessione di questo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui affida la decisione sull'ammissione al percorso di reinserimento e rieducazione del minore al giudice per le indagini preliminari, anziché al giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ord. giud.). invero, come ribadito – in quell'occasione - dalla Corte Costituzionale, la finalità primaria della messa alla prova, quale istituto di protezione della gioventù, ai sensi dell'art. 31, comma 2, Cost., è quella di favorire l'uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, *"soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l'istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione, tra l'altro stimolando, per una sorta di eterogenesi dei fini, calcoli opportunistici dell'indagato minorenne"* (par. 6.1). Per poter conseguire questo delicato risultato, è necessaria *«la composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell'istituto per adulti»* (par. 6.1, ult. periodo). Ne consegue che, secondo la Consulta, in ossequio all'art. 31, comma 2, Cost., ogni riferimento al «giudice», contenuto nel testo dell'art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988, deve essere sostituito con la dizione «giudice dell'udienza preliminare», con riferimento, cioè, all'organo collegiale e specializzato, che, ai sensi dell'art. 50-bis, del comma 2 r.d. n. 12/1941 è composto, oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti (par. 6.1.1) e che *"assicura che le delicate valutazioni personalistiche implicate dall'istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante"* [sul punto si veda anche, Corte cost., 10 giugno 2020, n. 139, Pres. Cartabia, Red. Petitti, con riferimento alla messa alla prova minorile ex art. 28 DPR 448/88, aveva già evidenziato come la composizione collegiale e

interdisciplinare del collegio giudicante in sede di udienza preliminare minorile risponde alla complessità delle decisioni che tale giudice è chiamato ad assumere, tra le quali, appunto, l'eventuale sospensione del processo con messa alla prova del minore].

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

appare oggi imprescindibile la partecipazione alle decisioni, anche quelle funzionali alla mera pronuncia ex art. 26 DPR 448/88, della componente onoraria, al fine di assolvere alla funzione educativa e responsabilizzante, cui risulta complessivamente orientato il processo penale minorile. Ne è prova il fatto che gli accertamenti sulla personalità *ex* art. 9 D.P.R. 448/1988 devono compiersi anche nei confronti dell'autore di reato infraquattordicenne: essi, infatti, sono funzionali non soltanto all'accertamento della capacità di intendere e di volere, ma sono prodromici anche rispetto ad altre decisioni eventualmente da assumere da parte del giudice penale, quali l'adozione di misure di sicurezza ovvero eventuali provvedimenti civili o rieducativi. Se, inoltre, è vero che, da un lato, il coinvolgimento del minorenne nella vicenda penale rischia di compromettere irrimediabilmente il suo sviluppo e di indurlo a identificarsi in modelli devianti, dall'altro lato, esso può rappresentare un'occasione favorevole di rieducazione, in grado di innescare un processo di rivisitazione critica dell'episodio criminoso. Nel perseguimento di tale obiettivo, che si impone con particolare intensità qualora sia stata in concreto accertata la responsabilità penale del minore, imputabile o meno, appare necessario garantire una sua consapevole partecipazione e una costante interlocuzione nelle varie fasi procedimentali e processuali che lo vedono protagonista.

RILEVATO CHE

Nelle more della sigla di questo protocollo, sono stati trasmessi dalla locale Procura e, conseguentemente, iscritti al Mod. 55 n. 13 procedimenti penali a carico di minori non imputabili: di questi n. 9 sono stati trasmessi con richiesta di sentenza ex art. 26 DPR 448/88; n. 4 sono stati trasmessi al G.I.P. con richiesta di archiviazione ex art. 97 c.p. Parimenti pendono presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e saranno iscritti in futuro, procedimenti penali, sempre a carico di minori non imputabili, che, in forza dello scrivendo protocollo, sopra indicato, dovranno essere trasmessi al G.U.P., per competenza.

Invero, l'attuale applicativo SIGMA REGE non consente né al Tribunale per i Minorenni, né alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di trasmettere i procedimenti penali a carico di minori non imputabili al Giudice per l'Udienza Preliminare con richiesta immediata declaratoria di non imputabilità ex art. 26 DPR 448/88. Più nello specifico:

a) il sistema informatico in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (SIGMA REGE) consente di trasmettere i procedimenti penali ex art. 26 D.P.R. 448/ 1988 unicamente al G.I.P., giacché la trasmissione dei fascicoli al G.U.P, può avvenire unicamente a seguito di richiesta di rinvio a giudizio;

b) il sistema in uso al Tribunale per i Minorenni (SIGMA REGE) non consente la diretta trasmissione ed iscrizione dei procedimenti, pervenuti con richiesta di sentenza ex art. 26 DPR 448/88 ma conclusisi con provvedimento di incompetenza funzionale, dal G.I.P (Mod. 55) al G.U.P. (Mod 56);

c) vi è, pertanto, la necessità di trovare una soluzione condivisa che permetta agli Uffici di gestire, il più agevolmente possibile, la trasmissione e l'iscrizione nel registro Mod. 56 dei sopradetti procedimenti penali ex art. 26 D.P.R. 448/88;

***

Tutto ciò premesso il Presidente del Tribunale per i Minorenni f.f. ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

a) I nuovi procedimenti penali a carico dei minori non imputabili verranno trasmessi dalla Segreteria Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al Mod. 56 (Giudice per l'Udienza preliminare) con "richiesta di rinvio a giudizio" ed annotazione che trattasi di procedimenti ex art. 26 DPR 448/ 1988. Al contempo, la cancelleria del G.U.P. c/o Tribunale per i Minorenni provvederà all'iscrizione del procedimento al mod. 56, con annotazione che trattasi di richiesta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 D.P.R. 448/88;

b) Per i procedimenti già pervenuti al Tribunale per i Minorenni ed iscritti al Mod. 55 (Giudice per le indagini preliminari), in esecuzione del provvedimento di incompetenza funzionale emesso dal G.I.P., la Cancelleria provvederà alla restituzione degli atti al PMM, per il successivo inoltro nelle forme di cui alla lettera a) ovvero, per la trasmissione ed iscrizione del medesimo procedimento penale al Mod. 56 (Registro del Giudice per l'udienza preliminare) con "richiesta di rinvio a giudizio" ed annotazione che trattasi di procedimenti ex art. 26 DPR 448/ 1988. Al contempo, la Cancelleria del G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni provvederà all'iscrizione del procedimento al mod. 56, con annotazione che trattasi di richiesta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 D.P.R. 448/88.

c) I procedimenti penali a carico dei minori infraquattordicenni, pervenuti con richiesta di sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 DPR 448/88, verranno trattati in una udienza *ad hoc*, da celebrarsi alla presenza della componente onoraria (art. 50-bis Ord. Giud.), che verrà individuata con separata variazione tabellare.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

d) Dal punto di vista statistico, i procedimenti iscritti a modello 56 con richiesta di sentenza ex art. 26 DPR 448/88, d'ora in avanti, nella attesa che intervengano (eventuali) migliorie informatiche, verranno considerati, a tutti gli effetti, procedimenti pendenti innanzi al collegio GUP, non essendo agevole una loro separazione e trattazione separata dai restanti procedimenti iscritti a Mod. 56.

e) Le parti convengono altresì che lo scrivente protocollo potrà essere modificato o revocato, ove necessario, per l'adeguamento agli applicativi informatici e/o al sopraggiungere di nuovi orientamenti da parte della giurisprudenza di legittimità o indicazioni del Legislatore.

Si procede alla pubblicazione dello scrivente protocollo sul sito internet in uso agli Uffici, per consentirne la massima diffusione, nonché alla trasmissione ai COA di Trento e Rovereto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO F.F.

Dott. Giuseppe Pietrapiana

03 NOV. 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

Dott.ssa Antonella Nazzaro

R 03 11 2026